



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 24-06-2020

Oggetto: CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 13:30, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	A
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO che:

il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia" che disciplina, all'art. 16, le modalità di corresponsione del contributo di costruzione, nonché le modalità di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, che di seguito si riporta:

"Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire 1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo; 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune; (comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002) omissis....."

VISTO l'art. 47 della legge n. 457/78 (Norme per l'edilizia residenziale) ha previsto forme di rateizzazione per gli oneri di urbanizzazione in non più di quattro rate semestrali

RAVVISATA la necessità di definire dei criteri per la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per i vari titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che in ragione della disposizione normativa di cui sopra è opportuno procedere con un atto di indirizzo il quale definisca i criteri per l'applicazione di tale istituto, con l'obiettivo di:

- proporre un supporto operativo all'ufficio interessato eliminando discrezionalità nell'esaminare le singole istanze;
- soddisfare, nel rispetto della normativa nazionale che vuole le Amministrazioni Comunali impegnate in tal senso, lo snellimento della normale pratica amministrativa demandando l'applicazione e l'attuazione della presente deliberazione al Responsabile del Servizio dello Sportello Unico per l'Edilizia;

RITENUTO che a seguito di disamina dell'argomento, con il supporto dell'Ufficio interessato, i criteri da adottare possano essere i seguenti:

- Il pagamento della quota degli oneri di urbanizzazione e il contributo relativo al costo di costruzione, determinato in misura non superiore ad € 2.000,00 (euro duemila) deve avvenire in un'unica soluzione preventivamente al rilascio del permesso di costruire, ovvero all'atto della presentazione dello stesso di altro titolo equipollente;
- Qualora l'importo della quota degli oneri di urbanizzazione e il contributo relativo al costo di costruzione superi il valore di € 2.000,00 (euro duemila), l'interessato può corrispondere lo stesso con le seguenti modalità di rateizzazione:
 - **la prima rata** da versare prima del rilascio del permesso di costruire o all'atto della presentazione di altro titolo equipollente;

- **la seconda rata** entro 6 (sei) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire, oppure, nel caso di altro titolo equipollente entro 6 (sei) mesi dalla data di versamento della prima rata e comunque entro 60 gg. dall'ultimazione dei lavori;
- **la terza rata** entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire, oppure, nel caso di altro titolo equipollente entro 12 (dodici) mesi dalla data di versamento della prima rata e comunque entro 60 gg. dall'ultimazione dei lavori;
- **la quarta rata** entro 18 (diciotto) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire, oppure, nel caso di altro titolo equipollente entro 18 (diciotto) mesi dalla data di versamento della prima rata e comunque entro 60 gg. dall'ultimazione dei lavori;

Nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo relativo alla seconda, terza e quarta rata deve essere garantito da apposita fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa. La garanzia fidejussoria deve contenere specifica clausola evidenziante che i termini di validità rispetto all'Ente beneficiario dovranno garantire l'effettivo pagamento delle rate dovute, anche oltre la scadenza delle stesse, fino all'avvenuto svincolo della fidejussione da parte del Comune, la stessa sarà pari alla parte del contributo non versato, al momento del ritiro del permesso di costruire o di altro titolo equipollente, con la maggiorazione del 40% (art. 42 del d.p.r. 380/2001 a titolo di eventuali sanzioni amministrative nei caso di mancato/ritardato pagamento) e degli interessi legali calcolati per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione, al tasso corrente al momento dell'attivazione della procedura di rateizzazione. L'escussione dovrà avvenire tramite pagamento dell'importo ancora dovuto a semplice richiesta da parte del Comune e senza facoltà di opporre eccezione alcuna compreso il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C.

L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato alla assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale.

Non è possibile concedere rateizzazione delle sanzioni dovute a seguito di ottenimento di titolo abilitativo su opere realizzate abusivamente;

VISTO il modello di domanda di rateizzazione predisposto dallo Sportello Unico per l'Edilizia e allegato alla presente;

VISTO il modello di domanda di rateizzazione predisposto dallo Sportello Unico per l'Edilizia e allegato alla presente;

VISTI:

- il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;
- l'art. 106 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi, sulla proposta di deliberazione dai Responsabili di settore competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. Di approvare il modello di domanda di rateizzazione predisposto dallo Sportello Unico per l'Edilizia e allegato alla presente;
3. di approvare i seguenti criteri di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e il contributo relativo al costo di costruzione nel seguente modo:
 - Il pagamento della quota degli oneri di urbanizzazione e il contributo relativo al costo di costruzione, determinato in misura non superiore ad € 2.000,00 (euro duemila) deve avvenire in un'unica soluzione preventivamente al rilascio del permesso di costruire, ovvero all'atto della presentazione dello stesso di altro titolo equipollente;
 - Qualora l'importo della quota degli oneri di urbanizzazione e il contributo relativo al costo di costruzione superi il valore di € 2.000,00 (euro duemila), l'interessato può corrispondere lo stesso con le seguenti modalità di rateizzazione:
 - **la prima rata** da versare prima del rilascio del permesso di costruire o all'atto della presentazione di altro titolo equipollente;
 - **la seconda rata** entro 6 (sei) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire, oppure, nel caso di altro titolo equipollente entro 6 (sei) mesi dalla data di versamento della prima rata e comunque entro 60 gg. dall'ultimazione dei lavori;
 - **la terza rata** entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire, oppure, nel caso di altro titolo equipollente entro 12 (dodici) mesi dalla data di versamento della prima rata e comunque entro 60 gg. dall'ultimazione dei lavori;
 - **la quarta rata** entro 18 (diciotto) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire, oppure, nel caso di altro titolo equipollente entro 18 (diciotto) mesi dalla data di versamento della prima rata e comunque entro 60 gg. dall'ultimazione dei lavori;
4. Nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo relativo alla seconda, terza e quarta rata deve essere garantito da apposita fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa. La garanzia fidejussoria deve contenere specifica clausola evidenziante che i termini di validità rispetto all'Ente beneficiario dovranno garantire l'effettivo pagamento delle rate dovute, anche oltre la scadenza delle stesse, fino all'avvenuto svincolo della fidejussione da parte del Comune, la stessa sarà pari alla parte del contributo non versato, al momento del ritiro del permesso di costruire o di altro titolo equipollente, con la maggiorazione del 40% (art. 42 del d.p.r. 380/2001 a titolo di eventuali sanzioni amministrative nel caso di mancato/ritardato pagamento) e degli interessi legali calcolati per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione, al tasso corrente al momento dell'attivazione della procedura di rateizzazione. L'escussione dovrà avvenire tramite pagamento dell'importo ancora dovuto a semplice richiesta da parte del Comune e senza facoltà di opporre eccezione alcuna compreso il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C.
5. L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato alla assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale.

6. Non è possibile concedere rateizzazione delle sanzioni dovute a seguito di ottenimento di titolo abilitativo su opere realizzate abusivamente.
7. Di dare atto che le presenti disposizioni, entreranno in vigore contestualmente all'esecutività del presente atto, dichiarando la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.
Muccia, 24-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(*Mario Baroni*)

PARERE DI Regolarità tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Muccia, 24-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*Mario Baroni*)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 27-06-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)